

34 legge di contabilità) assunti a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionale, non essendo possibile una verifica incidentale dei singoli atti prodromici alla determinazione dei residui.

La considerevole mole di atti del genere in parola assoggettati al controllo comprende, o per meglio dire, comprenderebbe anche quei provvedimenti emessi in fase di chiusura delle scritture contabili, ad esercizio finanziario concluso, che, sotto la dicitura Dar, consistono, in effetti, nell'asseverazione dell'assenza di ulteriori risorse sullo specifico capitolo da poter riportare nel successivo esercizio a titolo di residui. Tali decreti a differenza degli altri, vengono inviati al controllo senza essere corredati da alcuna scheda esplicativa degli atti prodromici che, ove ostensibili, dovrebbero ricomprendere l'intera gestione dei capitoli interessati che, come noto, non costituisce oggetto di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La pronuncia in epigrafe ha dato soluzione alla *vexata quaestio*, relativa alla sottoponibilità a controllo preventivo di legittimità dei decreti di accertamento residui a valore zero, peraltro, già affrontata da precedenti pronunce anche della Sezione centrale di controllo di legittimità in anni passati.

In particolare, il riferimento *ex plurimis* è alla deliberazione n. 11/2023, che ha escluso tali atti dall'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994, che ricomprende nell'elencazione tassativa degli atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità i provvedimenti di ricognizione e conservazione di somme a residui. In quella sede era stato precisato che, in assenza di somme da conservare a titolo di residuo, come accade appunto nei decreti di accertamento a valore zero, viene meno la motivazione stessa della sottoposizione a controllo preventivo di legittimità.

Tali decreti, in effetti, non hanno la finalità per la quale di regola si adottano provvedimenti di tal fatta, che è poi quella di costituire il presupposto giuridico che autorizza il futuro adempimento-pagamento di debiti non ancora estinti.

Nell'enunciare le motivazioni sottese alla scelta adottata in quella sede, la sezione aveva sottolineato come la verifica della correttezza dei futuri pagamenti, a valere su somme impegnate a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio scaduto e non ancora utilizzate, dovesse considerarsi esigenza prevalente rispetto a quella che sostanzia la richiesta stessa di sottoposizione al controllo della Corte dei conti da parte delle amministrazioni interessate. Quest'ultima esigenza attiene alla necessità di vaglio della regolarità della procedura di chiusura delle contabilità relative a ciascun capitolo.

Infatti, proprio a questo fine risulta destinata l'adozione di provvedimenti come i Dar a zero, che, alla luce delle chiusure di fine esercizio, asseverano l'assenza sul relativo capitolo di spesa di risorse ancora utilizzabili, a titolo di residui, nell'esercizio successivo.

La *vexata quaestio* dell'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dei c.d. "Dar a zero"

Nell'ambito delle attività di controllo esercitate dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. n. 20/1994 propedeuticamente al giudizio di parifica del Rendiconto generale dello Stato, si colloca, come momento conclusivo, l'annuale verifica della legittimità dei decreti di accertamento residui, più noti come Dar, in forza di quanto previsto dall'art. 275 r.d. n. 827/1924 e dall'art. 34-ter l. n. 196/2009. Tali provvedimenti, ogni anno, vengono predisposti dagli uffici centrali di bilancio presso i ministeri, sulla scorta delle informazioni fornite dalle strutture alle quali risulta assegnata la gestione dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa.

In base alle vigenti disposizioni in materia (artt. 34-bis e 34-ter l. n. 196/2009) e alle indicazioni annualmente fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, in apposita circolare, i Dar vengono sottoposti al vaglio di legittimità dei competenti uffici di controllo della Corte dei conti tanto a livello centrale quanto periferico (sezioni regionali di controllo).

Il sindacato di legittimità esercitato dagli anzidetti uffici sui Dar risulta, per prassi consolidata, consistente in un riscontro estrinseco e formale dei dati contabili e dell'esistenza di atti di impegno (ai sensi dell'art.

La soluzione indicata dalla delib. n. 11/2013 avrebbe potuto rappresentare un adeguato presupposto per la restituzione dei provvedimenti *de qua* all'amministrazione che li aveva veicolati, in quanto non assoggettabili a controllo *ex art. 3, c. 1, l. n. 20/1994*. Così non è stato in ragione della *vexata quaestio* sulla specifica materia che ha visto disattesi gli approdi giurisprudenziale citati, apparentemente solidi e incontrovertibili, ma sostanzialmente esposti ad una casistica che mal si attaglia al rispetto del precedente.

Infatti, si sono registrate pronunce successive a quella del 2011 che si sono discostate, almeno parzialmente, dal solco della giurisprudenza precedente, riconoscendo l'assoggettamento a verifica di legittimità di decreti di accertamento residui che, sebbene a valore zero, presentassero eccedenze di impegno.

In particolare, ciò è stato deciso con riferimento a capitoli di spesa, oggetto di decreti di accertamento residui, in presenza di eccedenze di impegno rispetto alle somme stanziare che non trovassero adeguata compensazione nell'ambito dell'unità di voto di pertinenza.

In tali casi, l'esigenza di un vaglio di legittimità dei Dar dovrebbe essere ricollegabile alla necessità di portare in emersione l'ipotesi ricorrente di palese violazione del limite autorizzativo imposto dalla legge di bilancio. Limite che, come noto, può essere esclusivamente sanato in via legislativa, in sede di approvazione del Rendiconto generale dello Stato, ma non certo in virtù della validazione del relativo provvedimento di accertamento residui. In tali circostanze, peraltro, non è possibile certo pervenire alla parificazione del capitolo interessato in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato, in quanto le eccedenze di impegno, come detto, si pongono in contrasto con il limite di spesa di natura legislativa.

Appare evidente, dunque, come anche nel caso della delibera citata, pur essendo in contrario avviso, la soluzione adottata sostanzialmente non si distacchi totalmente dal solco della giurisprudenza prevalente, rendendo in ogni caso meno granitica l'univocità della soluzione applicabile al caso di specie.

Proprio in quest'ottica deve leggersi la scelta adottata dalla sezione nella deliberazione in commento di segnare, ancora una volta, i limiti e i confini dell'assoggettabilità dei Dar a zero al controllo preventivo di legittimità della Corte, che si esclude, anche alla luce del bilanciamento degli interessi, che risultano complessivamente rivolti verso la costituzione dei legittimi presupposti per l'adozione della parifica del Rendiconto generale dello Stato.

PAOLA COSA

* * *